

3. La Commissione, pertanto, propone ricorso dinanzi alla Corte, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che prevede che, qualora la Commissione proponga un ricorso dinanzi alla Corte in quanto uno Stato membro non ha adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta entro il termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima precisa l'importo della penalità o/e della somma forfettaria che, a suo parere, lo Stato membro deve versare e che la Commissione considera adeguato alle circostanze. La decisione finale circa l'imposizione delle sanzioni previste dall'articolo 260 TFUE è adottata dalla Corte, nell'esercizio della sua competenza estesa anche al merito.
4. La Commissione, applicando i criteri posti nella sua comunicazione del 13/12/2005 (nel testo aggiornato del 17/09/2014) relativa all'applicazione dell'articolo 260 TFUE, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 settembre 2009 nella causa C-286/08, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE, di condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione una penalità indicata nell'importo di EUR 72 864,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08 a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza nella causa C-286/08, di condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 8 096,00 a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-286/08 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-286/08, qualora essa si verificasse ad una data anteriore, e di condannare la Repubblica ellenica alle spese del giudizio.

<sup>(1)</sup> GU L 14, pag. 9-21.

<sup>(2)</sup> GU L 182, pag. 1-19.

<sup>(3)</sup> GU L 377, pag. 20-27.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales),  
Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 19 dicembre 2014 — European  
Federation for Cosmetic Ingredients v Secretary of State for Business, Innovation and Skills**

(Causa C-592/14)

(2015/C 081/10)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

**Parti**

*Ricorrente:* European Federation for Cosmetic Ingredients

*Convenuti:* Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General

*Intervenienti:* British Union for the Abolition of Vivisection, European Coalition to End Animal Experiments

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che vieta l'immissione sul mercato comunitario dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale, nel caso in cui detta sperimentazione sia stata effettuata al di fuori dell'Unione europea allo scopo di soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi, al fine di commercializzare in tali paesi prodotti cosmetici contenenti detti ingredienti.
- 2) Se la risposta alla prima questione dipenda:
  - a) dal fatto che la valutazione della sicurezza svolta a norma dell'articolo 10 del regolamento in parola per dimostrare la sicurezza del prodotto cosmetico per la salute umana prima di renderlo disponibile sul mercato comunitario comporti l'uso di dati risultanti dalla sperimentazione animale effettuata al di fuori dell'Unione europea;

- b) dal fatto che i requisiti legislativi o regolamentari dei paesi terzi si riferiscano alla sicurezza dei prodotti cosmetici;
- c) dal fatto che fosse ragionevolmente prevedibile, al momento della realizzazione al di fuori dell'UE della sperimentazione su animali di un (omissis) ingrediente, che chiunque potesse tentare di immettere prima o poi sul mercato comunitario un prodotto cosmetico contenente tale ingrediente; e/o
- d) da un altro fattore, e, in caso affermativo, quale.

---

<sup>(1)</sup> GU L 342, pag. 59.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 30 dicembre 2014 —  
Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu**

**(Causa C-605/14)**

(2015/C 081/11)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti**

*Ricorrenti:* Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

*Resistenti:* Pekka Komu, Jelena Komu

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 <sup>(1)</sup> del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie in cui parte dei comproprietari di un immobile chieda che venga disposta la vendita del bene ai fini dello scioglimento del rapporto di comproprietà, nonché la nomina di un fiduciario ai fini dell'esecuzione della vendita, sussista una controversia in materia di diritti reali immobiliari, ai sensi del menzionato articolo 22, punto 1.

---

<sup>(1)</sup> GU L 12, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il  
29 dicembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs**

**(Causa C-607/14)**

(2015/C 081/12)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

*Ricorrente:* Bookit, Ltd

*Resistenti:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs